
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudice di prime cure che dichiara il proprio difetto di giurisdizione: che valore hanno le successive motivazioni di merito?

Il giudice di prime cure che dichiara il proprio difetto di giurisdizione si priva automaticamente della potestas iudicandi in relazione ad ogni questione di merito. Pertanto, le motivazioni svolte da tale giudice sul merito dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione risultano meramente ad abundantiam, senza che possa formarsi alcun giudicato in tal senso.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.12.2015, n. 25320

...omissis...

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione:

"Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato ssssss., con atto notificato il 18 giugno 2013, hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 3 maggio 2012, con la quale la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto lo scioglimento (per esclusione deliberata dal CdA) del

rapporto societario fra gli odierni ricorrenti e la società coop. edilizia r.l. R., e rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c.; che l'intimata società coop. edilizia r.l. R. resiste con controricorso; considerato che con il primo ed il secondo motivo gli odierni ricorrenti denunciano, sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., la statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti le doglianze sollevate in appello dagli odierni ricorrenti avverso la statuizione di merito della sentenza di primo grado che ha ritenuto ad abundantiam, dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, che la loro originaria domanda avrebbe dovuto considerarsi comunque decaduta rispetto ai termini di opposizione all'esclusione dalla società come previsti dall'art. 2527 c.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile); lamentano i ricorrenti che detta affermazione di merito non sarebbe, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, un mero obiter dictum, bensì integrerebbe una statuizione autonoma divenuta operativa nel momento in cui è stata riconosciuta la giurisdizione ordinaria, così da essere produttiva di effetti pregiudizievoli nei loro confronti; la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere e dichiarare l'abnormità di detta statuizione in quanto resa da un organo privo della necessaria potestas iudicandi avendo il Tribunale dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; ritenuto che il ricorso sembra essere infondato: la Corte territoriale ha considerato rettamente l'impugnata statuizione di merito del Tribunale come mero obiter dictum (cfr. pag. 3 provv. impugn.) improduttivo di alcun tipo di effetto nei confronti degli odierni ricorrenti - senza che fosse necessaria nessun'altra affermazione da parte sua, essendo ormai consolidato il principio di diritto secondo il quale il giudice di prime cure che dichiara il proprio difetto di giurisdizione si priva automaticamente della potestas iudicandi in relazione ad ogni questione di merito (cfr. Cass. n. 7838/15; n. 3229/12; sez. U. n. 24469/13); in tal senso, del resto, è pacifico nella più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. sez. U. n. 3840/07; sez. U. n. 8087/07; Cass. n. 15234/07) che le motivazioni svolte sul merito dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione risultano meramente ad abundantiam, senza che possa formarsi alcun giudicato in tal senso; ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato".

All'esito della odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione - che peraltro non hanno formato oggetto di repliche da parte dei ricorrenti, sì che il rigetto del ricorso si impone.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.